

15 Gennaio 2014, ore 09:41

La GUIDA del Quotidiano IPSOA Antiriciclaggio e privacy

In tema di antiriciclaggio, particolarmente delicata è la gestione degli aspetti della privacy. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette, costituiscono trattamento dei dati protetti e sono regolamentati dal D.Lgs. n. 196/2003.

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Marco Sagliocco - Loconte & Partners

Il primo obbligo gravante sul professionista previsto dall'art. 18, D.Lgs. n. 231/2007 è quello relativo all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente.

Il successivo art. 19 indica, invece, le modalità per procedere a detta identificazione. È necessario premettere che gli obblighi di cui si tratta gravano a carico di tutti i professionisti per ogni attività dagli stessi svolta, mentre per quanto concerne i notai e gli avvocati, per le sole operazioni di rappresentanza ed assistenza.

Tali obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette, costituiscono **trattamento dei dati protetti** e sono regolamentati dal D.Lgs. n. 196 del 2003.

Nonostante la mancanza di un'esplicita definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della legge, si può affermare che le disposizioni sulla privacy coinvolgono i liberi professionisti e non soltanto le imprese e, più in generale, chiunque, per lo svolgimento della propria attività o anche ad altri fini, si trova a gestire una qualunque banca dati in qualunque forma organizzata.

Nell'ambito delle procedure antiriciclaggio è indubbio che le operazioni di **identificazione e di registrazione di dati relativi al cliente** costituisca **trattamento dei dati personali** ai fini della disciplina della privacy.

Non è possibile, infatti, negare che tali operazioni rientrino nella nozione di fornita dall'art. 4, D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi della quale costituisce "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Ciò detto va evidenziato che la normativa sulla privacy distingue **tre categorie di dati**:

- i **dati comuni** (nome, cognome, telefono, fax, codice fiscale, partita IVA, etc.);
- i **dati sensibili** (dati idonei a rilevare origine razziale, convinzioni religiose, opinioni politiche, stato di salute, vita sessuale, etc.);
- i **dati giudiziari** (dati relativi al casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato).

Inoltre, la normativa prevede che i dati personali oggetto di trattamento siano:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per **scopi determinati, espliciti e legittimi**, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) **esatti e, se necessario, aggiornati**;
- d) **pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità** per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un **periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi** per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Al fine di trattare i dati comuni del cliente, l'avvocato deve fornire al suo assistito idonea **informativa** e, nel rilasciare ai clienti l'informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dalla legge, il professionista deve specificare che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

I soggetti incaricati del trattamento dei dati devono essere individuati con le modalità previste dall'art. 30, D.Lgs. n. 196/2003 che prevede (comma 1) che tali operazioni possano essere effettuate solo dagli incaricati che operano sotto la **diretta autorità del titolare o del responsabile** (dello studio professionale) e (successivo comma 2) che la **designazione** venga effettuata **per iscritto** e che venga individuato in maniera puntuale l'ambito del trattamento consentito.

Per quanto attiene, poi, alla **conservazione dei dati** acquisiti, il decreto disciplina anche la tenuta

dell'**archivio**, sia informatico sia in forma cartacea.

I professionisti, sono, quindi, chiamati a rispettare gli obblighi e le misure di sicurezza di cui agli articoli 31-36, D.Lgs. n. 196/2003.

Le **misure di sicurezza** si distinguono a seconda che il trattamento dei dati avvenga con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Il trattamento di dati personali per tramite di **strumenti elettronici** è consentito agli incaricati che siano dotati di credenziali di autenticazione (user-id e password).

La parola chiave deve essere di almeno 8 caratteri o, comunque, di un numero pari al massimo consentito e deve essere modificata ogni 6 mesi (3 nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari).

Devono essere, poi, fornite annualmente **istruzioni scritte** agli incaricati affinché l'accesso ai dati sia limitato in funzione dell'attività concretamente svolta; inoltre, vanno fornite istruzioni per la custodia di copie di sicurezza tramite il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

È previsto l'utilizzo di strumenti elettronici di protezione (antivirus e firewall) da aggiornare con scadenza almeno semestrale.

Inoltre va precisato che l'art. 31 prevede in via generale che i **dati personali** oggetto di trattamento sono **custoditi e controllati**, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Infine va evidenziato che, ai fini del trattamento dei dati personali per gli adempimenti antiriciclaggio, **eccezionalmente** non occorre raccogliere l'adesione del soggetto interessato, poiché si è in presenza di obbligo previsto per legge. Tuttavia, la raccolta di informazioni deve avvenire in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 11, D.Lgs. n. 231 del 2007, anche in virtù del quale il soggetto obbligato (*rectius*, il **professionista**) assume la qualifica di **titolare del trattamento**.

Deve, infine, essere osservato che il professionista è **responsabile per i danni** cagionati al cliente per effetto del trattamento dei dati personali, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, che prevede l'obbligo, per i soggetti indicati negli articoli 10, commi 2, 11, 12, 13 e 14, di segnalazione delle operazioni sospette.

Copyright © - Riproduzione riservata